



# Comune di CUSANO MUTRI

## Provincia di BENEVENTO

### Comune del Parco Regionale del Matese

#### **COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale** **n. 48 del 10/09/2014**

**Oggetto: I.U.C. ANNO 2014; DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.**

L'anno il giorno **dieci** del mese di **settembre**, alle ore **19,40** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e nome	Presente	Cognome e nome	Presente
MATURO GIUSEPPE MARIA	SI	FRONGILLO PASQUALE	SI
SABIONE ATTILIO	SI	COLUCCIO PASQUALE	SI
CIVITILLO ANTONIETTA	SI	CROCCO ANTONELLA	SI
IADAROLA ANTONIO	SI	CIVITILLO GIOVANNI	NO
MATURO ANGELINA	SI		
VITELLI PAOLO	SI		
TOPPUTO ALFONSO	SI		
CONTE GRAZIA	SI		
DI BIASE VINCENZO	SI		

Presenti 12 Assenti 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SABIONE ATTILIO**

- Assiste il **Segretario Comunale Dr. Pasquale PAPA**
- Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

1) 2) 3)

Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali:

PETRILLO MARIA CONCETTA, CROCE MARISA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, **Rag. Michelina MATURO** per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto dall'art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, in data **03/09/2014** ha espresso il seguente parere **FAVOREVOLE**

- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, **Rag. Michelina MATURO** per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data **03/09/2014** prescritto dall'art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, ha espresso il seguente parere **FAVOREVOLE**

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, espone i contenuti della proposta in atti evidenziando che anche per il 2014 rimarranno le stesse aliquote del 2013.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;
- RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;
- VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);
- TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:
  - a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
  - b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
  - c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
  - d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
  - e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;
- RICORDATO che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva statale prevista dall'art. 13, comma 11 del d.l. n. 201/2011 (gettito corrispondente all'aliquota dello 0,38% applicata sulle fattispecie diverse dall'abitazione principale) ed aveva contestualmente stabilito una nuova ripartizione del gettito tra comune e Stato riservando all'Erario il gettito del tributo corrispondente all'aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria "D" e al Comune tutta la restante parte del gettito d'imposta;
- CONSIDERATO che sempre l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;
- VISTA la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale anno 2014, ammontante, per il Comune di Cusano Mutri ad € 855.347,66;
- VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 14/07/2014, e modificato con deliberazione n. 39 del 05/08/2014, esecutive ai sensi di legge;
- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 26/09/2012, che ha approvato le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) per l'anno 2012 nella seguente misura:
  - 5,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
  - 8,50 per mille per tutti gli altri immobili;
  - di determinare in € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 - 2013, di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente

*anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;*

- *di dare atto che l'aliquota del 5,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);*

- *di dare atto che la suddetta aliquota del 5 per mille e la detrazione di € 200,00 si applica anche all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;*

- *di dare atto che la suddetta detrazione di € 200,00 si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92;*

-DATO ATTO che per l'anno 2013 il Consiglio Comunale non ha deliberato aliquote diverse, e pertanto sono rimaste vigenti anche per tale annualità di imposizione le medesime aliquote;

-VISTI:

· il Dm Interno 19 dicembre 2013, il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;

· il Dm Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

· il Dm Interno 18 luglio 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

-VISTI ALTRESÌ:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- l'art. 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 che:

- modifica la disciplina dell'IMU delle abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, equiparandole ex lege all'abitazione principale;

- equipara, a decorrere dal 2014, all'abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;

- consente di considerare abitazione principale l'unico immobile - purché non locato - appartenente a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente.

- l'art. 1 comma 708 in forza del quale a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

-CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

-RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

-RICORDATO l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

-CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili, l'equilibrio del bilancio di previsione 2014 dell'Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU:

1) aliquota ridotta per abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, pari allo 0,5 per cento;

2) aliquota pari allo 0,85 per cento per i fabbricati produttivi di categoria "D" di cui aliquota 0,76 per cento riservata allo Stato e aliquota 0,09 per cento riservata al Comune di Cusano Mutri;

3) aliquota pari allo 0,85 per cento per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

-RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".

- VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- CON la seguente votazione, espressa ed accertata in forma palese:
  - Presenti e votanti n. 12 Consiglieri
  - Favorevoli n. 12

## **DELIBERA**

- A) di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214:
  - 1) aliquota ridotta per abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, e relative pertinenze, pari allo 0,5 per cento;
  - 2) aliquota pari allo 0,85 per cento per i fabbricati produttivi di categoria "D" di cui aliquota 0,76 per cento riservata allo Stato e aliquota 0,09 per cento riservata al Comune di Cusano Mutri;
  - 3) aliquota pari allo 0,85 per cento per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.
- B) di stabilire che:
  - dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo nelle categorie A/1-A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- C) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- D) Di dichiarare, altresì, il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, con la seguente separata votazione, espressa ed accertata in forma palese:
  - Presenti e votanti n. 12 Consiglieri
  - Favorevoli n. 12immediatamente eseguibile, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2014.

Letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
f.to Dr. SABIONE ATTILIO

Il Segretario Comunale  
f.to Dr. Pasquale PAPA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

## **ATTESTA**

- CHE La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

E' stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal **10/09/2014** come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 n. 588 Reg. Pub.;

Il Segretario Comunale  
f.to Dr. Pasquale PAPA

.....

## **ESECUTIVITA'**

(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **10/09/2014**

\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. EE.LL.).

Cusano Mutri, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr. Pasquale PAPA

.....

Copia conforma all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Cusano Mutri, 10/09/2014

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI  
Rag. Michelina MATURO

.....